

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1995, n. 11  
(G.U.R.S. 28 febbraio 1995, n. 11)

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994 - 1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994.

#### **Art. 8 Struttura della retribuzione**

1. Al fine di attuare l'effettiva trasparenza del trattamento economico spettante al personale regionale le voci che lo compongono sono esclusivamente le seguenti:

a) stipendio tabellare: determinato ai sensi del presente accordo, comprensivo quindi degli aumenti di cui all'art. 10;

b) maturato economico individuale, spettante solo ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, non riassorbibile, costituito dalla differenza tra la retribuzione complessiva in godimento a tale data e la voce di cui alla precedente lettera a) decurtata degli aumenti stipendiali attribuiti con il presente accordo;

c) indennità integrativa speciale: nelle misure determinate alla data del 31 dicembre 1992, salvi gli eventuali successivi incrementi;

d) eventuale assegno ad personam di cui al successivo art. 13;

e) salario accessorio: comprendente tutti gli elementi che non hanno natura retributiva ordinaria e non sono corrisposti con carattere di generalità, bensì remunerano lo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o obiettivamente rischiose o sono collegate ad un apporto aggiuntivo di produttività.

#### **Art. 12 Inquadramento nei nuovi livelli stipendiali del personale in servizio di cui al IV comma dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11**

(integrato dall'art. 2 del D.P. 09/08/95, n. 7)

1. Per il personale dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, il cui trattamento retributivo è indicato dalla tabella A allegata alla legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avviene previa riliquidazione del trattamento

retributivo spettante alla stessa data del 31 dicembre 1993 sulla base della tabella O allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti e con applicazione dei benefici previsti dall'art. 75 e dall'art. 80, come integrati e modificati dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 11/88, della stessa legge.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma non dà diritto alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di applicazione del presente accordo.

3. Nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, entro la data suddetta, a seguito della applicazione della disposizione di cui al primo comma non vengono a realizzarsi le condizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per i passaggi ai livelli superiori, si procederà ugualmente all'attribuzione, sempre alla data predetta del beneficio in questione, per i fini dell'inquadramento nelle posizioni economiche di cui alla tabella B annessa al presente accordo, fermo restando che la relativa fruizione avrà effetto dalla data di maturazione del diritto.

#### **Art. 13 Assegno personale aggiuntivo** (integrato dall'art. 3 del D.P. 09/08/95, n. 74)

1. L'indennità di produttività prevista dall'art. 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1994.

2. Ai dipendenti in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente accordo viene corrisposto con decorrenza dall'1 gennaio 1994 un assegno ad personam annuo da erogarsi mensilmente, non riassorbibile, nella misura prevista per l'anno 1993 dall'art. 35 della legge regionale n. 41/85 e successive aggiunte e modificazioni spettante, in relazione alla qualifica e al trattamento economico posseduto.

3. Allo stesso si applica la disposizione del precedente art. 9, Il comma, salvo quanto previsto dall'art. 19.

#### **Art. 14 Progressione economica orizzontale**

1. Ciascuna fascia funzionale di cui alla tabella A allegata al presente accordo si articola in posizioni economiche differenziate. Per ogni fascia funzionale gli importi stipendiali sono indicati nella tabella B allegata al presente accordo.

2. La posizione economica superiore è attribuita al personale collocato nelle fasce funzionali, fermo restando il dipendente nelle qualifiche e fasce di appartenenza, in percentuali che saranno stabilite con le procedure di cui al successivo art. 15, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima fascia in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le percentuali di cui al comma precedente non possono essere cumulate annualmente.

4. Le progressioni avranno effetto con decorrenza 1 gennaio 1994.

#### **Art. 17 Costituzione e finanziamento**

1. In attuazione dell'art. 10 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, è istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione un fondo annuo denominato "Fondo efficienza servizi" (FES) che è alimentato:

a) da una somma pari all'ammontare della spesa consolidata al 31 dicembre 1993, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno 1993 presso il ramo di Amministrazione;

b) da una quota pari al 1,45% del monte salario annuo di ciascun ramo di Amministrazione;

c) dall'importo destinato nell'anno 1993 alla corresponsione delle indennità accessorie connesse a particolari modalità di espletamento della prestazione lavorativa.